

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 3

DOCUMENTO APPROVATO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

nella seduta del 25 giugno 2003

Relatore ZICCONI

SULLA

PROPOSTA DI DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ESECUZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DEI PROVVEDI- MENTI DI BLOCCO DEI BENI O DI SEQUESTRO PROBATORIO (3)

(articolo 144, comma 1, del Regolamento)

con allegato parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee

Comunicata alla Presidenza il 30 giugno 2003

INDICE

Documento approvato dalla 2 ^a Commissione	<i>Pag.</i>	3
Parere della Giunta per gli affari delle comunità europee	»	6
Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione Europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (3)	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La Commissione giustizia del Senato,

premessi che:

lo schema di decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio prevede che lo Stato di esecuzione potrà in ogni caso rifiutare di dare esecuzione al provvedimento di blocco dei beni o di sequestro probatorio qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il provvedimento suddetto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

comunque lo schema di decisione quadro in esame - come precisato nei «considerando» dello stesso - non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione;

pur apparendo le garanzie e i limiti accennati assolutamente necessari ed opportuni, essi potrebbero non essere ritenuti completamente corrispondenti ai limiti e alle garanzie imposti dai principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato italiano, e ciò soprattutto se il riferimento alla nozione di «giusto processo» contenuto nei «considerando» dello schema di decisione quadro dovesse essere inteso come limitato ai soli principi di carattere processuale in senso stretto;

il rispetto dei predetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato costituisce un limite che non può essere su-

perato non solo dal legislatore ordinario, ma anche quando la legge ordinaria usufruisce di una specifica copertura costituzionale - come la Corte costituzionale ebbe ad affermare sia in relazione alle leggi di esecuzione dei trattati istitutivi della Comunità europea, che beneficiano della copertura prevista dall'articolo 11 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989 e n. 168 del 1991), sia in riferimento alle leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi che usufruiscono anch'esse di una particolare copertura costituzionale ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale n. 30 del 1971, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982) - e che infine, con la sentenza n. 1146 del 1988, la Corte costituzionale ha affermato l'inderogabilità dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale anche da parte del legislatore costituente;

indicazioni significative, in particolare, sono desumibili per quanto riguarda la materia in esame dal disposto degli articoli 705, 724, 733 e 737-bis del codice di procedura penale che attribuiscono, tra l'altro, al giudice il potere di negare la cooperazione giudiziaria richiesta da un'autorità straniera se il provvedimento cui deve darsi esecuzione è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato dovendosi altresì ricordare in proposito che, pur con riferimento ad una diversa ipotesi, la Corte costituzionale (con la già citata sentenza n. 18 del 1982) ritenne che l'inderogabile tutela di tali valori è «imposta soprattutto a presidio della sovranità dello Stato, quale affermata nel comma secondo dell'articolo 1» della Costituzione e che essa va senz'altro ricompresa fra i predetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale;

inoltre, per quanto concerne i provvedimenti di blocco o sequestro di un bene funzionale a consentire la confisca del medesimo, la portata dello schema di decisione quadro non è chiara in quanto l'articolo 3, paragrafo 4, sembra non permettere allo Stato richiesto, anche in assenza del requisito della doppia incriminabilità, di rifiutare l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro finalizzato alla confisca se si tratta dei reati indicati nel paragrafo 2 dello stesso articolo 3, mentre l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, sembra limitare l'obbligo di dare esecuzione al provvedimento anche in assenza del requisito della doppia incriminabilità solo al caso in cui il blocco e il sequestro siano funzionali ad esigenze probatorie, escludendo le ipotesi in cui invece il provvedimento di blocco o di sequestro è funzionale ad una confisca;

comunque il superamento del principio della doppia incriminabilità pone, in generale, l'esigenza di un'attenta riflessione in quanto potrebbe ritenersi che tale principio trovi la sua ragion d'essere nello stesso principio di legalità - ad avviso della Commissione da ricomprendersi senz'altro fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale - in base al quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto dalla legge come reato, il che implicherebbe - secondo un certo orientamento interpretativo - che in materia di cooperazione penale fra Stati gli organi giudiziari italiani non possano collaborare all'attività di repressione penale di organi giudiziari stranieri in relazione ad un fatto che per il legislatore italiano è penalmente irrilevante. A questo proposito va ricordato che la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare, sebbene con riferimento alla diversa materia dell'extradizione, che «non può consentirsi che in tema di beni e valori fondamentali per l'ordinamento interno le autorità italiane attuino discriminazioni sia pure cooperando con le autorità dello Stato richiedente» (cfr. Corte Costituzionale n. 54 del 1979). Significativo, al ri-

guardo, è che tale principio abbia ricevuto un esplicito recepimento in sede legislativa anche per quel che attiene all'esecuzione di provvedimenti di confisca adottati da autorità giudiziarie straniere. Il comma 1-bis dell'articolo 735 del codice di procedura penale stabilisce infatti che non sia possibile riconoscere la sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha come oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;

con specifico riferimento al tema della confisca, non può inoltre non richiamarsi l'attenzione sul fatto che questa è configurata nell'ordinamento italiano, in materia penale, come una misura di sicurezza rispetto alla quale l'articolo 25, terzo comma, della Costituzione impone il rispetto del principio di legalità per cui spetta al legislatore ordinario tassativamente determinare i casi in cui è possibile il ricorso a questa misura, mentre l'elencazione contenuta nel paragrafo 2 dell'articolo 3 potrebbe non corrispondere - in assenza del requisito della doppia incriminabilità - alla predetta esigenza di tassatività e determinatezza;

inoltre, ferma restando l'ammissibilità della comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie interessate nel caso di provvedimenti di blocco o di sequestro aventi finalità di acquisizione probatoria e fermo restando il connesso obbligo di comunicazione della rogatoria al Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 204-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sembrerebbe opportuno che il Governo italiano si riservi la possibilità di specificare che i provvedimenti finalizzati alla confisca di beni devono essere trasmessi attraverso un'autorità centrale (vale a dire il Ministero della giustizia) in quanto tale soluzione, anche a prescindere dal fatto che essa corrisponde all'attuale impianto dell'articolo 737-bis del codice di procedura penale, appare consigliabile in considerazione sia della specifica e approfondita esperienza che ca-

ratterizza gli uffici del Ministero della giustizia che si occupano di cooperazione internazionale in materia penale, sia per l'estrema delicatezza dei profili inerenti l'esecuzione di provvedimenti di questo tipo;

infine, in linea generale, l'adozione di forme rafforzate di cooperazione internazionale in materia penale che superino il tradizionale modello di tipo estradizionale o rogatorio, limitando in particolare l'intervento dell'autorità giurisdizionale dello Stato richiesto ad un controllo esclusivamente di tipo formale-burocratico, non può non presupporre, tra l'altro, un livello di omogeneità della normativa di diritto penale sostanziale e processuale vigente nei paesi membri dell'Unione europea ben lontano da quello attualmente esistente,

impegna il Governo:

ad assumere, in sede di definizione della decisione quadro menzionata in premessa, tutte le iniziative necessarie al fine di assicurare:

che in ogni caso l'autorità giudiziaria nazionale abbia il potere di rifiutare di dare esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro qualora ciò sia necessario per assicurare il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato, con riguardo, tra l'altro, anche agli articoli 1, 21 e 49 della Costituzione;

che venga preliminarmente chiarita la portata della decisione quadro in ordine al problema del superamento del principio della doppia incriminabilità e che, in ogni caso,

l'esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro sia comunque subordinata alla sussistenza del predetto requisito della doppia incriminabilità, ritenendosi lo stesso, soprattutto quando i provvedimenti di blocco o di sequestro sono finalizzati alla confisca, imposto dal rispetto di principi di rango costituzionale quali innanzitutto quello di legalità e quello di uguaglianza;

che, in via subordinata, sia comunque riservata al legislatore ordinario, in sede di recepimento della decisione quadro, la facoltà di definire in modo tassativo le fattispecie corrispondenti ai reati indicati nel paragrafo 2 dell'articolo 3;

che, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, dello schema di decisione quadro che prevede che le richieste di confisca siano trattate nello Stato di esecuzione secondo le norme applicabili alla cooperazione internazionale in materia di confisca che richiedono, per quanto concerne l'ordinamento italiano, il necessario coinvolgimento del Ministro della giustizia, sia prevista inoltre la necessaria trasmissione dei provvedimenti di blocco o di sequestro finalizzati alla confisca per il tramite dell'autorità centrale da individuarsi nel Ministero della giustizia medesimo;

che, infine, sia fatta salva l'applicabilità della normativa vigente a tutti i reati commessi prima della data di entrata in vigore della decisione quadro in esame.

ZICCONI, relatore

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: GRECO)

Sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (3)

26 giugno 2003

La Giunta, considerato che occorrerebbe definire con maggiore precisione le categorie di reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che occorrerebbe garantire i diritti delle parti interessate per quanto riguarda la tutela dei loro interessi legittimi, esprime un parere favorevole.



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA


Bruxelles, 15 aprile 2003
(OR. EN)

7369/03

COPEN 26

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio



DECISIONE QUADRO .../.../CAI DEL CONSIGLIO

del

relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco
dei beni o di sequestro probatorio*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera a) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio ¹,

visto il parere del Parlamento europeo ²,

¹ GU C 75 del 15.2001, pag. 3

² Parere espresso l'11 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.
- (2) Tale principio dovrebbe altresì applicarsi alle ordinanze preprocessuali, in particolare a quelle che consentono alle autorità giudiziarie competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili.
- (3) Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, stabilendo come prima priorità (misure 6 e 7) l'adozione di uno strumento volto ad applicare il principio del reciproco riconoscimento al blocco dei beni e al sequestro probatorio.
- (4) La cooperazione tra Stati membri, basata sul principio del riconoscimento reciproco e dell'immediata esecuzione delle decisioni giudiziarie, presuppone la sicurezza che le decisioni da riconoscere e attuare saranno sempre adottate in conformità dei principi di legalità, sussidiarietà e proporzionalità.
- (5) I diritti accordati alle parti o ai terzi interessati in buona fede dovrebbero essere salvaguardati.

- (6) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di mettere sotto sequestro un bene che forma oggetto di un provvedimento di blocco o sequestro qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il provvedimento suddetto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

TITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Scopo

Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro. Essa non ha come effetto quello di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali ed i principi giuridici fondamentali enunciati all'articolo 6 del trattato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

- a) "Stato di emissione": lo Stato membro nel quale un'autorità giudiziaria, quale definita nel diritto interno dello Stato di emissione, ha preso, convalidato o comunque confermato un provvedimento di blocco o di sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

- b) "Stato di esecuzione": lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene o la prova;
- c) "provvedimento di blocco o di sequestro": qualsiasi provvedimento adottato da un'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova;
- d) "bene": ogni bene, in qualsiasi modo descritto, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione ritiene che :
- sia il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3 o sia equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto, oppure
 - costituisca lo strumento o l'oggetto di tali reati;
- e) "prova": gli oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali riguardanti un reato di cui all'articolo 3.

Articolo 3

Figure di reato

1. La presente decisione quadro si applica ai provvedimenti di blocco o di sequestro emessi:
 - a) a fini probatori, oppure
 - b) per la successiva confisca dei beni.

2. I seguenti reati, quali definiti dalla legislazione dello Stato di emissione e se sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà di almeno tre anni, non richiedono il controllo della doppia incriminabilità:
 - partecipazione a un'organizzazione criminale;
 - terrorismo;
 - tratta di esseri umani;
 - sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
 - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
 - traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

- corruzione;
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- riciclaggio di proventi di reato;
- falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l'euro;
- criminalità informatica;
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
- omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- traffico illecito di organi e tessuti umani;
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- razzismo e xenofobia;

- furti organizzati o con l'uso di armi;
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- truffa;
- racket e estorsioni;
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
- falsificazione di mezzi di pagamento;
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- traffico di veicoli rubati;
- stupro;
- incendio volontario;

- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- dirottamento di aereo/nave;
- sabotaggio.

3. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del trattato, di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione che la Commissione gli sottopone ai sensi dell'articolo 14 della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

4. Per quanto riguarda i casi non elencati nel paragrafo 2, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emesso per fini di cui al paragrafo 1, lettera a) alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legge di tale Stato indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.

Per quanto riguarda i casi non elencati nel paragrafo 2, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emesso per fini di cui al paragrafo 1, lettera b) alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato che, ai sensi della legge di tale Stato, consente il sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.

TITOLO II

PROCEDURA DI ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI BLOCCO O DI SEQUESTRO

Articolo 4

Trasmissione dei provvedimenti di blocco o di sequestro

1. Il provvedimento di blocco o di sequestro ai sensi della presente decisione quadro, corredato del certificato di cui all'articolo 9, è trasmesso dall'autorità giudiziaria che l'ha adottato direttamente all'autorità giudiziaria competente per la sua esecuzione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità.

2. Il Regno Unito e l'Irlanda possono, anteriormente alla data di cui all'articolo 14, paragrafo 1, specificare in una dichiarazione che il provvedimento di blocco o di sequestro, corredato del certificato, deve essere trasmesso attraverso l'autorità centrale precisata nella rispettiva dichiarazione. Tale dichiarazione può essere modificata da un'ulteriore dichiarazione o ritirata in qualsiasi momento. La dichiarazione, o il relativo ritiro, è depositata presso il Segretariato generale del Consiglio e comunicata alla Commissione. Tali Stati membri possono in qualsiasi momento limitare, con una dichiarazione successiva, la portata della suddetta dichiarazione per dare un effetto più ampio al paragrafo 1. Potranno farlo nel momento in cui entreranno in vigore in essi le disposizioni in materia di assistenza giudiziaria della Convenzione di attuazione dell'Accordo di Schengen.

3. Qualora l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione non sia nota, l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione sollecita con ogni mezzo lo Stato di esecuzione, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea¹, affinché fornisca informazioni al riguardo.

4. Qualora l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che riceve un provvedimento di blocco o di sequestro non sia competente a riconoscerlo e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette, d'ufficio, il provvedimento di blocco o di sequestro all'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione e ne informa l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione.

Articolo 5

Riconoscimento ed esecuzione immediata

1. Le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione riconoscono un provvedimento di blocco o di sequestro, trasmesso a norma dell'articolo 4, senza che siano necessarie altre formalità e adottano senza indugio le misure necessarie alla sua esecuzione immediata alla stessa stregua di un provvedimento di blocco o di sequestro emanato da un'autorità dello Stato membro di esecuzione, a meno che tale autorità non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all'articolo 7 o uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 8.

¹ Azione comune 98/428/GAI, del 19 giugno 1998, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea.

Ogniqualevolta sia necessario garantire che la prova ottenuta sia valida e sempre che le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione osserva inoltre le formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro.

L'autorità competente dello Stato di emissione è informata senza indugio dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro con qualsiasi mezzo che produca una traccia scritta.

2. Ogni ulteriore provvedimento coercitivo reso necessario dal provvedimento di blocco o di sequestro è deciso secondo le norme procedurali applicabili dello Stato di esecuzione.
3. Le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione decidono e comunicano al più presto la decisione relativa ad un provvedimento di blocco o di sequestro e, quando possibile, entro 24 ore dal ricevimento del provvedimento di blocco o di sequestro.

Articolo 6

Durata del blocco o del sequestro

1. Lo Stato di esecuzione mantiene il bene bloccato o sotto sequestro fino a quando non abbia risposto in maniera definitiva alla richiesta di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) o b).

2. Lo Stato di esecuzione può, tuttavia, previa consultazione dello Stato di emissione, in conformità del diritto e delle prassi interni, imporre condizioni, adeguate alle circostanze del caso, al fine di limitare la durata del blocco o del sequestro. Qualora, conformemente a tali condizioni, intenda revocare il provvedimento, esso ne informa lo Stato di emissione e gli dà la possibilità di formulare osservazioni.

3. Le autorità giudiziarie dello Stato di emissione comunicano senza indugio a quelle dello Stato di esecuzione la revoca del provvedimento di blocco o di sequestro. In tali circostanze spetta allo Stato di esecuzione revocare al più presto il provvedimento.

Articolo 7

Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione

1. Le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro solo qualora:

- a) il certificato di cui all'articolo 9 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento in questione;
- b) vi siano immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che rendono impossibile l'esecuzione dello stesso;

- c) dalle informazioni contenute nel certificato risulti immediatamente evidente che l'assistenza giudiziaria prestata ai sensi dell'articolo 10 per il reato per il quale è stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro violerebbe il principio del *ne bis in idem*;
- d) se, in uno dei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, il fatto che è alla base del provvedimento di blocco o di sequestro non costituisce un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di regolamenti in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione.
2. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'autorità giudiziaria competente può:
- a) imporre un termine entro il quale il certificato deve essere prodotto, completato o corretto, o
- b) accettare un documento equivalente, o
- c) qualora si ritenga sufficientemente informata, dispensare l'autorità giudiziaria di emissione dalla presentazione del medesimo.
3. La decisione di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione è adottata e notificata senza indugio alle autorità giudiziarie competenti dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.

4. Parimenti, è notificata senza indugio alle autorità giudiziarie competenti dello Stato di emissione l'impossibilità pratica di eseguire il provvedimento di blocco o di sequestro qualora, anche previa consultazione dello Stato di emissione, il bene o la prova siano scomparsi, siano stati distrutti, non si trovino nel luogo indicato nel certificato, o l'ubicazione del bene o della prova non sia stata indicata con sufficiente precisione.

Articolo 8

Motivi di rinvio dell'esecuzione

1. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione può rinviare l'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro trasmesso a norma dell'articolo 4:
 - a) qualora l'esecuzione dello stesso possa pregiudicare un'indagine penale in corso, per un periodo di tempo che ritenga ragionevole;
 - b) qualora i beni o la prova interessati abbiano già formato oggetto di un provvedimento di blocco o di sequestro nell'ambito di procedimenti penali fino alla revoca di tale provvedimento;
 - c) qualora, nel caso di un provvedimento di blocco o di sequestro di un bene nell'ambito di procedimenti penali in vista della sua successiva confisca, tale bene sia già oggetto di un provvedimento preso nel corso di altri procedimenti nello Stato di esecuzione e sinché tale provvedimento non è sospeso. La presente lettera si applica tuttavia soltanto qualora il provvedimento abbia la precedenza su altri successivi provvedimenti di blocco o di sequestro nell'ambito di procedimenti penali a livello nazionale ai sensi del diritto interno.

2. L'autorità competente dello Stato di emissione è informata senza indugio del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, compresi i motivi e, se possibile, la durata prevista del rinvio, con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.

3. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.

4. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione informa l'autorità competente dello Stato di emissione di ogni altro provvedimento di sequestro al quale possa essere sottoposto il bene in questione.

Articolo 9

Certificato

1. Il certificato, il cui formulario figura nell'allegato, è firmato dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione che ha ordinato il provvedimento, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte.

2. Il certificato deve essere tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

3. Ciascuno Stato membro può indicare, all'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, tramite una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio, che accetta una traduzione in un'altra o in altre lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.

Articolo 10

Successivo trattamento del bene bloccato o sotto sequestro

1. Le decisioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4:

a) sono accompagnate da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione

o

b) sono accompagnate da una richiesta di confisca che richieda l'esecuzione di un provvedimento di confisca emesso nello Stato di emissione o una confisca nello Stato di esecuzione e la successiva esecuzione di ciascuna di tali provvedimenti;

o

c) contengono un'istruzione nel certificato volta a mantenere il bene nello Stato di esecuzione in attesa della richiesta di cui alla lettera a) o b). Lo Stato di emissione indica nel certificato la data (prevista) per l'inoltro della richiesta. Si applica l'articolo 6, paragrafo 2.

2. Le richieste di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono presentate dallo Stato di emissione e trattate dallo Stato di esecuzione ai sensi delle norme applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale e delle norme applicabili alla cooperazione internazionale in materia di confisca.

3. Tuttavia, in deroga alle norme sull'assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 2, lo Stato di esecuzione non può rifiutare le richieste di cui al paragrafo 1, lettera a) a motivo dell'assenza del requisito della doppia incriminabilità, qualora le richieste riguardino reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e tali reati siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva di almeno tre anni.

Articolo 11

Mezzi di impugnazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione senza effetto sospensivo contro i provvedimenti di blocco o di sequestro eseguiti in applicazione dell'articolo 5, a tutela dei propri legittimi interessi; l'azione è promossa dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione, ai sensi della legislazione nazionale di ciascuno di questi Stati membri.

2. I motivi di merito su cui si basa il provvedimento di blocco o di sequestro possono essere contestati soltanto mediante un'azione dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.
3. Se l'azione è promossa nello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ne è informata, affinché possa presentare le argomentazioni che reputa necessarie. Essa è altresì informata dell'esito dell'azione.
4. Lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione prendono le misure atte ad agevolare l'esercizio del diritto di intentare l'azione di cui al paragrafo 1, segnatamente fornendo le opportune informazioni alle parti interessate.
5. Lo Stato di emissione assicura che i termini entro i quali promuovere l'azione di cui al paragrafo 1 siano applicati in modo atto a garantire che le parti interessate dispongano di un mezzo giuridico effettivo.

Articolo 12

Risarcimento

1. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, se lo Stato di esecuzione, in virtù della propria legislazione, è responsabile del danno causato ad una delle parti di cui all'articolo 11 dall'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro che gli è stato trasmesso a norma dell'articolo 4, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione gli importi versati a titolo di risarcimento per tale responsabilità alla parte lesa tranne se e nella misura in cui il danno o parte di esso è dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la legislazione nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento di danni promosse da persone fisiche o giuridiche.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 14

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il [...].

Due anni dall'entrata in vigore della presente decisione quadro.

2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro lo stesso termine, il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi loro imposti dalla presente decisione quadro. In base a una relazione redatta sulla scorta di tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, il Consiglio esamina entro il [...] in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

3. Il Segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri e alla Commissione le dichiarazioni fatte in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro.

ALLEGATO

CERTIFICATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 9

a) Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di blocco o di sequestro:

Denominazione ufficiale:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di riferimento del fascicolo:

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (...)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)

E-mail

Lingua (o lingue) in cui è possibile comunicare con l'autorità giudiziaria di emissione

Estremi della(e) persona(e) da contattare (comprese le lingue in cui è possibile comunicare) per ottenere, ove necessario, informazioni supplementari sull'esecuzione del provvedimento o per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative al trasferimento della prova (se del caso):

b) Autorità competente per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro nello Stato di emissione (se diversa dall'autorità di cui alla lettera a)):

Denominazione ufficiale:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di riferimento del fascicolo:

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (...)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)

E-mail

Lingua (o lingue) in cui è possibile comunicare con l'autorità competente per l'esecuzione

Estremi della(e) persona(e) da contattare (comprese le lingue in cui è possibile comunicare) per ottenere, ove necessario, informazioni supplementari sull'esecuzione del provvedimento o per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative al trasferimento della prova (se del caso):

c) Qualora siano state completate le lettere a) e b), indicare qui se occorre contattare una sola (precisando quale) o entrambe le autorità:

Autorità di cui alla lettera a)

Autorità di cui alla lettera b)

d) In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa del provvedimento di blocco o di sequestro (unicamente per l'Irlanda e il Regno Unito):

Denominazione dell'autorità centrale:

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome):

Indirizzo:

Numero di riferimento del fascicolo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della zona/città)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della zona/città)

E-mail:

e) Provvedimento di blocco o di sequestro:

1. Data e, se del caso, numero di riferimento
2. Scopo del provvedimento di blocco o di sequestro
 - 2.1 Successiva confisca
 - 2.2 Acquisizione di prove
3. Descrizione delle formalità e delle procedure da espletare nell'esecuzione di un provvedimento di sequestro probatorio (se del caso).

f). Informazioni relative al bene o alla prova nello Stato di esecuzione oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro:

Descrizione del bene o della prova e dell'ubicazione:

1. a) descrizione precisa del bene e, se del caso, importo massimo per cui si chiede il recupero di tale bene (laddove tale importo massimo sia indicato nel provvedimento concernente il valore dei proventi di reato)
 - b) descrizione precisa della prova
 2. ubicazione esatta del bene o della prova (se sconosciuta, ultimo luogo noto);
 3. parte che detiene in custodia il bene o la prova o, se diverso dalla persona indiziata o condannata, proprietario noto effettivo del bene o della prova (ove applicabile in virtù del diritto nazionale dello Stato di emissione).
-
-

g) (Se disponibili) informazioni relative all'identità delle persone (1) fisiche o (2) giuridiche, indiziate o condannate (ove applicabile in virtù del diritto nazionale dello Stato di emissione) e/o delle persone oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro (se disponibile):

1. Persone fisiche

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza e/o indirizzo noto: se sconosciuto, ultimo indirizzo noto:

Lingue che la persona in questione comprende (se note):
.....

2. Persone giuridiche

Nome:

Tipo di persona giuridica:

Numero di registrazione:

Sede statutaria:

.....

h) Provvedimento dello Stato di esecuzione in seguito all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro:

Confisca

- 1.1. il bene va conservato nello Stato di esecuzione per la sua successiva confisca
- 1.1.1. si allega la richiesta di esecuzione del provvedimento di confisca pronunciata dallo Stato di emissione il ... (data)
- 1.1.2. si allega la richiesta concernente la confisca nello Stato di esecuzione e la successiva esecuzione di tale provvedimento
- 1.1.3. data prevista per la presentazione della richiesta di cui ai punti 1.1.1 o 1.1.2.

o

Acquisizione di prove

- 2.1. il bene va trasferito nello Stato di emissione per fungere da prova
- 2.1.1. si allega la richiesta di trasferimento

oppure

- 2.2. il bene va conservato nello Stato di esecuzione per la successiva utilizzazione quale prova nello Stato di emissione
 - 2.2.2. data prevista per la presentazione della richiesta di cui al punto 2.1.1.
-

i) Reati:

Descrizione dei motivi pertinenti per il provvedimento di blocco o di sequestro e sintesi dei fatti a conoscenza dell'autorità giudiziaria che emette il provvedimento di blocco o di sequestro e il certificato:

.....
.....
.....

Natura e qualificazione giuridica dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili sulla cui base è stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro:

.....
.....
.....

1. Contrassegnare, se del caso, una o più delle seguenti menzioni corrispondenti ai reati summenzionati, se questi sono passibili nello Stato di emissione di una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni:

partecipazione a un'organizzazione criminale;

terrorismo;

tratta di esseri umani;

sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

corruzione;

frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

riciclaggio di proventi di reato;

falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l'euro;

criminalità informatica;

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
omicidio volontario, lesioni personali gravi;
traffico illecito di organi e tessuti umani;
rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
razzismo e xenofobia;
furti organizzati o con l'uso di armi;
traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
truffa;
racket e estorsioni;
contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
falsificazione di mezzi di pagamento;
traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
traffico di veicoli rubati;
stupro;
incendio doloso;
reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
dirottamento di aereo/nave;
sabotaggio.

2. Descrizione circostanziata del reato/dei reati che esulano dalle fattispecie enumerate al precedente punto 1:
-
-

j) Mezzi di impugnazione contro i provvedimenti di blocco o di sequestro a disposizione delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, nello Stato di emissione:

Descrizione dei mezzi di impugnazione comprese le necessarie procedure (...) da espletare

Autorità giudiziaria dinanzi alla quale l'azione può essere promossa

Informazioni sui soggetti che possono promuovere l'azione

Termine entro il quale promuovere l'azione

Autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sulle procedure di ricorso ivi applicabili e sulla disponibilità del patrocinio a spese dello Stato e del servizio di traduzione:

Nome:

Persona da contattare (se del caso):

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città)

E-mail:

k) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

.....

.....

1) Il testo del provvedimento di blocco o di sequestro è allegato al certificato.

Firma dell'autorità giudiziaria di emissione e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:

.....

Nome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile)
